

**Regolamento  
della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst**  
(del 16 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 11 marzo 1966 n. 1353 del Consiglio di Stato e l'art. 3 cpv. 2 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986,

**decreta:**

**Art. 1** Il presente regolamento ha lo scopo di definire l'attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca).

**Art. 2** La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso:

- a) la valorizzazione delle opere d'arte ad essa affidate;
- b) l'organizzazione di manifestazioni culturali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) e la partecipazione a iniziative promosse da terzi;
- c) la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico.

**Art. 3** <sup>1</sup>La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).

<sup>2</sup>La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica designata dal Consiglio di Stato.

**Art. 4** Il direttore dirige e coordina l'esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca.

**Art. 5** <sup>1</sup>La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore, esprime il proprio parere sulle acquisizioni di opere d'arte, favorisce le relazioni con altri musei svizzeri e sostiene la Pinacoteca presso le autorità. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) e redige un rapporto annuale all'indirizzo del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Essa si compone di 5 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato tra esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia.

<sup>3</sup>La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le altre modalità di funzionamento sono stabilite dalla commissione e approvate dal Dipartimento.

<sup>4</sup>Il direttore della Pinacoteca partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.

**Art. 6** <sup>1</sup>Richiamato l'art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d'arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.

<sup>2</sup>Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.

<sup>3</sup>Le altre spese sono assunte dal Cantone.

<sup>4</sup>Il direttore, d'accordo con la commissione scientifica, preavvisa l'accettazione di donazioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato.

**Art. 7** La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d'arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita:

- a) al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 10'000.-;
- b) alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 10'000.- e fino a fr. 30'000.-;
- c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30'000.- e fino a fr. 100'000.-;
- d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100'000.-.

**Art. 8** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Publicato nel BU **2014**, 564.